

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA
DATI
ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO**

tra

il Comune di Isca sullo Ionio, di seguito denominato anche “Comune”, con sede in Isca sullo Ionio (NU), in Largo A. Scopelliti, snc, CF/P.IVA 00296980790, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. _____ nato a _____ il _____, nella qualità di _____, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art.107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

e

il Comando della Stazione dei Carabinieri di Isca sullo Ionio, di seguito denominato anche “Comando”, con sede in Isca sullo Ionio (CZ) in via _____ n. _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, legittimato a stipulare in nome e per conto della Stazione Carabinieri di Isca sullo Ionio.

PREMESSO

- che il Comando della Stazione dei Carabinieri di Isca sullo Ionio ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati di loro necessità in tempo reale;

- che l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto “*le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine*”;

- che l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, stabilisce che “*al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali*”;

- che l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dispone:

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predisporre, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.”;

- che in base all'art. 58, comma 2, del medesimo decreto “*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni*

valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

- l'articolo 62 comma 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilisce che: "I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto";

- l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che "nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.";

- che l'Amministrazione comunale è già dotata di apposito software che permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali;

- che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 07/11/2023 si è deciso di aderire alla richiesta del Comando, approvando lo schema di convenzione, allegato all'atto, che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

CIÒ PREMESSO

ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte di militari appartenenti alla locale Stazione Carabinieri, dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti alla suddetta stazione dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2 - Soggetti abilitati all'accesso e modalità.

1. Con la stipulazione della presente convenzione, il Comune autorizza il Comando ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente.

2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Comandante.

3. Le parti convengono di assegnare al Comando n. 1 (uno) accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, utilizzabili dagli operatori individuati dal Comandante della Stazione Carabinieri di Isca sullo Ionio in seno agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in organico al Comando stesso. Il Comando si impegna a dare comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla stipulazione della presente convenzione o da ogni successiva loro variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi.

4. Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare il Comando di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password). L'assegnazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del Comandante di Stazione.

5. Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Comando si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

Art. 3 - Ambito oggettivo dell'accesso.

1. Le parti danno atto che il Comando è abilitato ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe.

2. Il Comando si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.

3. Il Comando prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe.

Art. 4 - Misure di sicurezza.

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante della Stazione Carabinieri, facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente. Gli operatori abilitati assumono la qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.

3. In conformità alle "prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, il Comando prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

Art. 5 - Responsabilità.

1. Il Comando esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.

2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità del Comando, restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

Art. 6 - Durata.

1. La presente convenzione ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione.

Art. 7 - Risoluzione.

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

Art. 8 - Foro competente.

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione è competente il foro di Catanzaro.

Art. 9 - Disposizione di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.

2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002.

Art. 10 - Disposizioni fiscali.

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Isca sullo Ionio

Per il Comando della Stazione dei carabinieri
di Isca sullo Ionio